

REGOLAMENTO (UE) N. 697/2013 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽¹⁾,

viste le proposte congiunte dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 ⁽²⁾ al fine di attuare la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria ⁽³⁾.
- (2) Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/739/PESC ⁽⁴⁾, che ha abrogato e sostituito la decisione 2011/782/PESC.
- (3) La decisione 2012/739/PESC ha cessato di produrre effetti il 1° giugno 2013.
- (4) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.
- (5) L'allegato IX del regolamento (UE) n. 36/2012 elenca i prodotti soggetti all'autorizzazione preventiva per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione conformemente all'articolo 2 ter del regolamento (UE) n. 36/2012. È opportuno estendere tale elenco per includere altri prodotti. Si dovrebbe prevedere un'eccezione per i prodotti identificati come beni di consumo.
- (6) Tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e per la loro attuazione è necessaria un'azione normativa a livello di Unione, al fine di assicurare l'applicazione uniforme di tali misure da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU L 147 del 1.6.2013, pag. 14.⁽²⁾ GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.⁽³⁾ GU L 319 del 2.12.2011, pag. 56.⁽⁴⁾ GU L 330 del 30.11.2012, pag. 21.*"Articolo 2*

1. Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione l'esportazione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna diversi da quelli elencati all'allegato IA o all'allegato IX, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria.

2. Uno Stato membro può vietare o assoggettare all'obbligo di autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica, i finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi alle attrezzature di cui al paragrafo 1, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria.;

- 2) l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 2 bis

1. È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna elencati nell'allegato IA, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell'allegato III, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione per operazioni connesse alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, o a vantaggio del personale dell'ONU, del personale dell'Unione o dei suoi Stati membri.;

- 3) all'articolo 2 quater, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il sequestro e lo smaltimento di materiale, beni o tecnologia la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sia vietata dall'articolo 2 bis del presente regolamento, può, conformemente alla legislazione nazionale o alla decisione di un'autorità competente, essere effettuato a spese della persona o entità di cui al paragrafo 1 o, se non

